

ALLEGATO4

L'Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore "Archimede", di seguito denominato *Istituto*, con sede legale in via Caravaggio 52 Treviglio, c.f. 84003250168, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico MARIA CHIARA PARDI

e

..... di seguito denominato *Operatore del Settore Alimentare (OSA)*, con sede legale in, c.f. e p.i., legalmente rappresentato dal

Premesso:

- A. che l'Istituto si avvale da circa vent'anni di un servizio di caffetteria, tavola calda e distribuzione automatica di bevande/cibi il cui costo ricade sui terzi utenti, senza alcun gravame finanziario per l'Istituto stesso;
- B. che il vigente contratto che regola il servizio in parola va a scadenza, previa proroga tecnica, il 31 dicembre 2017;
- C. che il dirigente scolastico, con determina a contrarre prot. 4303 del 5 luglio 2017 ha indetto procedura di selezione ad evidenza pubblica di tipo ristretto agli Operatori del Settore Alimentare (OSA) aventi sede legale in Lombardia;
- D. che la predetta procedura ha trovato regolamentazione nel disciplinare adottato dal dirigente in qualità di RUP con medesima data e protocollo;
- E. che in data la Giunta Esecutiva in funzione di Commissione Giudicatrice ha predisposto, sulla base delle risultanze concorsuali, apposita graduatoria di merito.
- F. che in data.....il dirigente scolastico ha predisposto il decreto di aggiudicazione prot.nr..... in cui risulta aggiudicatario.....
- G. che il menzionato OSA è risultato essere in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal predetto disciplinare in osservanza della vigente normativa;
- H. che, in virtù di quanto *sub* lettera g, il menzionato OSA ha versato il deposito cauzionale pari a € 10.000,00 (diecimila/00);
- I. che ai sensi della L. 23/1996 art. 3 l'Istituto non è proprietario dei locali in cui svolge la propria attività istituzionale e che gli stessi sono dalla citata norma assegnati all'Ente Provincia di Bergamo;



- J. che a decorrere dal 12 dicembre 2012, con apposita Convenzione, l'Ente Provincia di Bergamo ha trasferito all'Istituto la titolarità al rilascio delle concessioni per l'utilizzo temporaneo degli spazi scolastici e all'introito delle relative quote concessorie;
- K. che l'ente proprietario, con Determina Dirigenziale 3084 del 23 dicembre 2013, rinnovata con Determina Dirigenziale 977 del 23 maggio 2016, ha fissato le quote minime di concessione dei locali per uso bar e per ciascun distributore automatico installato nei locali dell'Istituto;
- L. che i riferimenti normativi cui le parti fanno riferimento sono contenuti nelle seguenti disposizioni legislative:
- i. Relativamente alla disciplina dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, agli artt. 1218-1229 del Codice Civile nonché agli artt. 1321-1352 del Codice Civile.
 - ii. Relativamente alla interpretazione del contratto, agli artt. 1362-1371 del Codice Civile.
 - iii. Relativamente al divieto pattizio di recesso unilaterale, all'art. 1373 c.4 del Codice Civile.
 - iv. Relativamente all'integrazione delle norme pattizie, all'art. 1374 del Codice Civile.
 - v. Relativamente alla stipulazione di clausole penali, all'art. 1382 del Codice Civile.
 - vi. Relativamente al deposito cauzionale, all'art. 1782 del Codice Civile.
 - vii. Relativamente alla risoluzione per inadempimento e alle clausole risolutive espresse, agli artt. 1453-1462 del Codice Civile.
 - viii. Relativamente al divieto di subappalto, all'art. 1656 del Codice Civile.
 - ix. Relativamente alla disciplina del rapporto concessorio, agli artt. 1587, 1576, 1579, 1581, 1583, 1584, 1592, 1593, 1594 del Codice Civile
 - x. Relativamente alle norme in materia di tutela igienico-sanitaria degli alimenti e delle bevande si richiamano:
 - a. L. 283/1962;
 - b. D.P.R. 327/1980;
 - c. Regolamento UE 178/2002;
 - d. Regolamento UE 852/2004;
 - e. Regolamento UE 853/2004;
 - f. D.Lgs. 193/2007;
 - xi. Relativamente alle caratteristiche alimentari di un servizio di ristoro in istituzione scolastica, alla L. 128/2013, art. 4 comma 5quater come richiamato dall'art. 144 del D. Lgs. 50/2016. Si richiama inoltre, come linea-guida, quanto disposto dalla L.107/2015 art. 1 comma 7.
 - xii. Relativamente alle procedure di sicurezza sui luoghi di lavoro si richiama il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

**Tutto ciò premesso
concordano e stipulano quanto segue**

Art. 1 - Rilievo alla Premessa

1. La Premessa al presente Contratto ne costituisce parte integrante e imprescindibile.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Contratto ha come oggetto l'acquisizione del servizio di caffetteria, tavola calda e distribuzione automatica di bevande/cibi attraverso nr. 6 distributori automatici.
2. Il predetto servizio viene definito in conformità all'art. 68 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 Allegato XIII ivi richiamato, e in particolare tiene obbligatoriamente conto dei seguenti criteri:
 - i. rispetto dei requisiti generali previsti dalle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria per qualsivoglia attività in campo alimentare, con particolare riferimento a:
 - ii. adeguata manutenzione, pulizia e/o disinfezione;
 - iii. prevenzione contaminazione trasmessa per via aerea;
 - iv. spazio di lavoro tale da consentire lo svolgimento di tutte le operazioni in condizioni di sicurezza igienica;
 - v. tutte le azioni volte ad impedire l'accumulo di sporcizia, il contatto con materiali tossici, la penetrazione di particelle negli alimenti e la formazione di condensa o muffa sulle superfici;
 - vi. magazzinaggio a temperatura controllata con sufficiente capacità di mantenere i prodotti alimentari in condizioni adeguate di temperatura e progettate in modo che la temperatura possa essere controllata e, ove opportuno, registrata.
 - vii. rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza degli impianti siti nei bar e dei distributori automatici, con particolare riferimento a:
 - i. autorizzazione allo scarico dei reflui;
 - ii. certificazioni di sicurezza degli impianti idrico-sanitari, elettrici e a gas;
 - iii. conformità alla normativa sulla messa a terra degli impianti elettrici;
 - iv. conformità delle attrezzature e degli arredi alla normativa sulla prevenzione incendi;
 - viii. rispetto delle normative vigenti in materia di piena accessibilità per le persone con disabilità;
 - ix. rispetto della normativa vigente in materia di chioschi di tipo B, adibiti alla preparazione e somministrazione di pasti semplici (es. panini, cottura di prodotti surgelati, insalate, hamburger, patatine, verdure o altri prodotti simili) con particolare riferimento a:
 - i. smaltimento eventuali oli di frittura esausti;
 - ii. cappa di convogliamento di fumi e vapori;
 - iii. obbligatorietà del piano di autocontrollo e di HACCP (Hazard Analysis and Control of Critical Points, vale a dire Analisi del Rischio e Controllo delle Criticità);
 - iv. schede tecniche di prodotto;

- v. obbligatorietà del piano di autocontrollo e di HACCP per i distributori automatici e relative schede tecniche di prodotto.
 - vi. un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica;
 - vii. prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zucchero;
 - viii. adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia;
 - ix. divieto di cessione, a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche e/o con effetti psicotropi accertati in letteratura scientifica
3. Per tutto ciò che non è previsto nella determinazione dell'oggetto nel presente Contratto, si richiamano in modo particolare le seguenti norme speciali: L. 283/1962; D.P.R. 327/1980; Regolamento UE 178/2002; Regolamento UE 852/2004; Regolamento UE 853/2004; D.Lgs. 193/2007.

Art. 3 - Causa

1. Il presente Contratto trova la sua causa nella necessità per l'Istituto di fornire un servizio di ristoro a personale e studenti, servizio che non può essere svolto con risorse umane interne anche a causa della elevata professionalità richiesta per lo svolgimento di attività nel settore alimentare.

Art. 4 - Specifiche del servizio caffetteria/tavola calda.

1. Costituisce obbligo dell'OSA provvedere agli arredi, alle attrezzature mobili e ai dispositivi elettrici ed elettronici necessari allo svolgimento ottimale del servizio caffetteria/tavola calda. Tali beni restano di proprietà dell'OSA.
2. Costituisce obbligo dell'OSA l'installazione di un climatizzatore a parete, nonché della cappa di aspirazione fumi, nonché di una tenda o altro dispositivo schermante posto all'ingresso del locale adibito a bar. Tali beni restano di proprietà dell'OSA.
3. Costituisce obbligo dell'OSA curare l'immagine complessiva del bar, ispirata a sobrietà e ordine, conforme ad un contesto scolastico. Resta a carico dell'OSA provvedere alla pulizia del locale, nonché alla manutenzione ordinaria.
4. Qualsiasi iniziativa commerciale, promozionale, pubblicitaria dell'OSA implicante direttamente o indirettamente, esplicitamente o implicitamente, l'utenza dell'Istituto deve essere preventivamente autorizzata dall'Istituto nella persona del legale rappresentante, fatto salvo l'eventuale adeguamento del contributo all'Istituto relativo all'avviamento di cui all'art.8 del presente Contratto.
5. I prodotti che hanno costituito oggetto della procedura ad evidenza pubblica citata in premessa sono inclusi obbligatoriamente nell'offerta del servizio.
6. I prodotti che hanno costituito oggetto della procedura ad evidenza pubblica citata in premessa sono commercializzati obbligatoriamente al prezzo offerto nella citata procedura di selezione.
7. L'OSA ha facoltà di proporre prodotti diversi da quelli che hanno costituito oggetto di procedura ad evidenza pubblica, nell'osservanza dei medesimi criteri di qualità

previsti per i prodotti oggetto di procedura, nonché dei criteri indicati all'art. 2 comma 2 sub vi, vii, viii e ix, al prezzo concordato con l'Istituto nel presente Contratto.

8. La lista complessiva dei prodotti e relativi prezzi viene allegata al presente Contratto con la denominazione di *Allegato1*, di cui costituisce parte integrante.
9. I prezzi dei prodotti oggetto della procedura di selezione restano invariati per l'intera durata del Contratto. I prezzi degli altri prodotti possono subire motivate variazioni previamente concordate con l'Istituto nella persona del legale rappresentante. Di ogni modifica si dà atto in apposita integrazione al menzionato Allegato1.
10. Il servizio di bar si svolge dall'ultima settimana di agosto al 15 luglio, con sospensione nei periodi di sospensione attività didattica (vacanze di Natale, di Carnevale, di Pasqua,)
11. Il servizio seguirà il seguente orario:
 - i. durante le attività didattiche: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 15.00, il sabato dalle 8.30 alle 13.00.
 - ii. dal termine delle lezioni al 15 luglio: 8.00 - 15.00
 - iii. dall'ultima settimana di agosto all'inizio delle lezioni: 8.00 - 15.00
12. Il servizio si svolge in completa osservanza delle vigenti norme fiscali e tributarie in materia di attività commerciali, con particolare riferimento al rilascio dei regolari scontrini fiscali o, a richiesta, ricevute fiscali nominative.
13. E' obbligatoria l'esposizione evidente all'interno del locale del listino prezzi.
14. Per tutte le altre specifiche, si rinvia all'art. 2 del presente Contratto, avente carattere obbligatorio.

Art. 5 - Specifiche del servizio distributori automatici

1. Costituisce obbligo dell'OSA ubicare nei locali dell'Istituto non meno di sei distributori, di cui quattro al piano terra, uno al piano primo e uno al piano secondo.
2. Costituisce obbligo dell'OSA ubicare nei locali dell'Istituto distributori *allo stato dell'arte* sotto il profilo della sicurezza, dell'igiene, della funzionalità, dell'esperienza d'uso.
3. Costituisce obbligo dell'OSA provvedere alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al costante rifornimento dei distributori installati nell'Istituto.
4. I prodotti che hanno costituito oggetto della procedura ad evidenza pubblica citata in premessa sono inclusi obbligatoriamente nell'offerta dei distributori.
5. I prodotti che hanno costituito oggetto della procedura ad evidenza pubblica citata in premessa sono commercializzati obbligatoriamente al prezzo offerto nella citata procedura di selezione.
6. L'OSA ha facoltà di proporre prodotti diversi da quelli che hanno costituito oggetto di procedura ad evidenza pubblica citata in premessa, nell'osservanza dei medesimi criteri di qualità previsti per i prodotti oggetto di procedura, nonché dei criteri indicati all'art. 2 comma 2 sub vi, vii, viii e ix, al prezzo concordato con l'Istituto nel presente Contratto.
7. La lista dei prodotti e relativi prezzi viene allegata al presente Contratto con la denominazione di *Allegato2*, di cui costituisce parte integrante.
8. I prezzi dei prodotti oggetto della procedura di selezione restano invariati per l'intera durata del Contratto. I prezzi degli altri prodotti possono subire motivate

variazioni previamente concordate con l'Istituto nella persona del legale rappresentante. Di ogni modifica si dà atto in apposita integrazione al menzionato Allegato2.

9. Per tutte le altre specifiche, si rinvia all'art. 2 del presente Contratto, avente carattere obbligatorio.

Art. 6 - Concessione del locale adibito a caffetteria/tavola calda.

1. Il locale adibito a caffetteria/tavola calda è il medesimo concesso in uso all'OSA uscente.
2. Il concedente è individuato nella persona del legale rappresentante dell'Istituto; il concessionario, nell'OSA subentrante firmatario del presente contratto.
3. Il locale adibito a caffetteria/tavola calda e concesso in uso all'OSA può essere utilizzato dall'OSA esclusivamente per le finalità di cui all'art. 4.
4. Il concessionario è tenuto alla diligente custodia, conservazione e manutenzione del locale nelle condizioni in cui gli viene formalmente consegnato, in analogia di quanto disposto dall'art. 1587 del Codice Civile. La copertura assicurativa per danni a terzi richiesta al concessionario include i danni arrecati al locale dal concessionario stesso e/o da terzi.
5. Le riparazioni di piccola manutenzione sono a carico del concessionario, in analogia a quanto disposto dall'art. 1576 del Codice Civile.
6. Il concedente non risponde di vizi del locale di cui non sia a conoscenza con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, in analogia a quanto disposto dall'art. 1579 del Codice Civile. Il concedente non risponde altresì per i vizi sopravvenuti, in analogia a quanto disposto dall'art. 1581 del Codice Civile.
7. Il concedente non risponde a nessun titolo verso il concessionario per mancato godimento del locale per riparazioni urgenti che non possono differirsi fino al termine del contratto, in analogia a quanto disposto dall'art. 1583 del Codice Civile. Trova altresì applicazione l'art. 1584, e il concessionario avrà diritto ad una proporzionale riduzione del contributo concessorio di cui all'art. 7 c. 1.
8. I miglioramenti apportati dal concessionario non danno diritto a indennità nè compensano i deterioramenti arrecati, in analogia a quanto disposto dall'art. 1592 del Codice Civile.
9. Le addizioni apportate dal concessionario non danno diritto a indennità fatti salvi gli eventuali accordi con il concessionario subentrante, in analogia a quanto disposto dall'art. 1593 del Codice Civile.
10. In analogia a quanto disposto dall'art. 1590 del Codice Civile, il concessionario deve restituire il locale al concedente nello stato medesimo in cui l'ha ricevuto, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il concessionario abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.

Art. 7 - Contributo concessorio

1. Il contributo concessorio relativo al locale del bar versato all'Istituto per conto dell'Ente proprietario è di € 6.252,00/anno, ripartito in due rate di € 3.126,00 ciascuna, con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno della durata del presente Contratto. Tale contributo è comprensivo delle forniture elettriche e idriche.
2. Il contributo concessorio relativo ai distributori versato all'Istituto per conto dell'Ente proprietario è di € 597,44/cadauno/anno, ripartito in due rate di € 298,72 ciascuna, con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno della durata del presente Contratto. Tale contributo è comprensivo delle forniture elettriche e idriche.
3. Ove le quote debitorie di cui ai commi precedenti non fossero versate entro le sopra indicate scadenze, previa regolare messa in mora l'Istituto adirà il Giudice Ordinario con ricorso per ingiunzione ex art. 633 e sgg. c.p.c.. A tal fine, l'Istituto e l'OSA convengono sulla liquidabilità e sulla certezza della somma dovuta dall'OSA, nonchè sul carattere probatorio della presente scrittura ai fini della sussistenza del debito in parola.

Art. 8 - Contributo per avviamento

1. Costituisce obbligo dell'OSA il versamento all'Istituto di una quota fissa annuale relativa al contributo dato dalla popolazione scolastica dell'Istituto all'avviamento dell'attività commerciale in oggetto.
2. La quota di cui al comma precedente è stabilita in € 8.500,00/anno, ripartito in due rate di € 4.250,00 ciascuna, con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno della durata del presente Contratto.
3. Ove le quote debitorie di cui ai commi precedenti non fossero versate entro le sopra indicate scadenze, previa regolare messa in mora l'Istituto adirà il Giudice Ordinario con ricorso per ingiunzione ex art. 633 e sgg. c.p.c.. A tal fine, l'Istituto e l'OSA convengono sulla liquidabilità e sulla certezza della somma dovuta dall'OSA, nonchè sul carattere probatorio della presente scrittura ai fini della sussistenza del debito in parola.

Art. 9 - Sicurezza

1. In osservanza della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'OSA, prima di dare avvio all'attività, assume l'obbligo di raccordarsi con il R.S.P.P. indicatogli dal rappresentante legale in funzione di datore di lavoro, al fine di concordare i documenti e le procedure necessarie a garantire lo svolgimento dell'attività di bar e di distribuzione automatica nelle condizioni di sicurezza legalmente previste.

Art. 10 - Controlli

1. L'osservanza dell'attuazione di quanto stabilito nel presente Contratto costituisce uno snodo ritenuto strategico dalle parti: l'Istituto, per garantire la miglior qualità del servizio alla comunità scolastica; l'OSA, per monitorare costantemente i propri processi di controllo del servizio offerto.

2. Sulla base di qualsiasi segnalazione pervenuta al direttore s.g.a. dell'Istituto, viene avviata una procedura istruttoria al fine di verificare l'effettiva sussistenza del disservizio segnalato.
3. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma precedente, l'Istituto nella persona del suo legale rappresentante applica quanto previsto dagli artt. 12 e 17.

Art. 11 - Divieto di recesso unilaterale

1. L'Istituto e l'OSA convengono il divieto espresso di recesso unilaterale.
2. Il presente Contratto assume pertanto carattere obbligatorio e vincolante per le parti fino alla sua naturale scadenza, fatta salva la risoluzione per inadempimento.

Art. 12 - Clausole penali

1. Le seguenti clausole penali hanno esecuzione attraverso il deposito cauzionale di cui all'art.13.
2. L'applicazione delle seguenti clausole penali non esclude il risarcimento dell'eventuale maggior danno patrimoniale e/o non patrimoniale subito, con riferimento anche al conseguente danno all'immagine dell'Istituto.
3. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 4 comma 2 comporta una penale pari a:
 - i. € 1.500,00 per la mancata installazione del climatizzatore che l'Istituto trattiene sul deposito cauzionale di cui all'art.13;
 - ii. € 1.000,00 per la mancata installazione della cappa di aspirazione che l'Istituto trattiene sul deposito cauzionale di cui all'art.13;
 - iii. € 200,00 per la mancata installazione della tenda o altra struttura di separazione che l'Istituto trattiene sul deposito cauzionale di cui all'art.13;
4. L'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 4 comma 3 comporta per ciascun episodio accertato una penale pari a € 150,00, che l'Istituto trattiene sul deposito cauzionale di cui all'art.13.
5. L'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 4 comma 4 comporta per ciascun episodio accertato una penale pari a € 150,00, che l'Istituto trattiene sul deposito cauzionale di cui all'art.13.
6. L'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 4 commi 5 e 6 comporta per ciascun episodio accertato una penale pari a € 450,00, che l'Istituto trattiene sul deposito cauzionale di cui all'art.13.
7. L'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 4 comma 9 comporta per ciascun episodio accertato una penale pari a € 450,00, che l'Istituto trattiene sul deposito cauzionale di cui all'art.13.
8. L'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 4 comma 11, senza una specifica previa autorizzazione dell'Istituto nella persona del suo legale rappresentante, comporta per ciascun episodio accertato una penale pari a € 150,00, che l'Istituto trattiene sul deposito cauzionale di cui all'art.13.
9. L'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 4 comma 12 comporta per ciascun episodio accertato una penale pari a € 450,00, che l'Istituto trattiene sul deposito cauzionale di cui all'art.13.
10. L'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 4 comma 13 comporta per ciascun episodio accertato una penale pari a € 450,00, che l'Istituto trattiene sul deposito cauzionale di cui all'art.13.

11. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 2 comma 2 punti da *i* a *vi* comporta per ciascun episodio accertato una penale pari a € 150,00, che l'Istituto trattiene sul deposito cauzionale di cui all'art.13.
12. L'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 2 comma 2 punto *ix* lett.*ii* comporta una penale pari a € 900,00, che l'Istituto trattiene sul deposito cauzionale di cui all'art. 13.
13. L'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 2 comma 2 punto *ix* lett. da *iii* a *viii* comporta per ciascun episodio accertato una penale pari a € 150,00, che l'Istituto trattiene deposito sul cauzionale di cui all'art.13.
14. L'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 2 comma 2 punto *ix* lett. *ix* comporta per ciascun episodio accertato una penale pari a € 450,00, che l'Istituto trattiene sul deposito cauzionale di cui all'art.13.
15. L'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 5 comma 1 comporta una penale pari a € 500,00 che l'Istituto trattiene sul deposito cauzionale di cui all'art.13.
16. L'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 5 comma 2 comporta una penale pari a € 500,00 che l'Istituto trattiene sul deposito cauzionale di cui all'art.13.
17. L'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 5 comma 3 comporta per ciascun episodio accertato una penale pari a € 150,00, che l'Istituto trattiene sul deposito cauzionale di cui all'art.13.
18. L'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 5 commi 4 e 5 comporta per ciascun episodio accertato una penale pari a € 450,00, che l'Istituto trattiene sul deposito cauzionale di cui all'art.13.
19. L'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 5 comma 8 comporta per ciascun episodio accertato una penale pari a € 450,00, che l'Istituto trattiene sul deposito cauzionale di cui all'art.13.
20. L'inosservanza da parte dell'OSA dell'obbligo di cui all'art. 11 comporta una penale pari a € 4.500,00, che l'Istituto trattiene sul deposito cauzionale di cui all'art.13.

Art. 13 - Deposito cauzionale

1. Il deposito cauzionale è fissato dalle parti in € 10.000,00 (=diecimila/00), che l'OSA versa precedentemente alla stipula del presente Contratto, in sede di verifica dei requisiti tecnico-organizzativi dell'aggiudicatario definitivo, a pena di decadenza dalla posizione di aggiudicatario definitivo.
2. Il menzionato deposito cauzionale non attiene al rapporto concessorio di cui all'art. 6.
3. In virtù di quanto previsto al comma precedente, il menzionato deposito cauzionale è infruttifero.
4. Il menzionato deposito cauzionale viene restituito dall'Istituto all'OSA alla naturale scadenza del presente Contratto detratta la somma dovuta dall'OSA in ragione dell'applicazione delle clausole penali di cui all'art.12.
5. L'inosservanza dell'obbligo di rimborso all'Istituto delle spese di pubblicazione del disciplinare di procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione del servizio di cui al presente contratto viene soddisfatto mediante rivalsa sul menzionato deposito cauzionale, per la somma pari a quanto fatturato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Art. 14 - Clausole risolutive espresse

1. L'inosservanza significativa di quanto disposto all'art. 9 del presente Contratto costituisce causa di risoluzione. All'Istituto, nella persona del suo rappresentante legale, è riservata la facoltà di valutare la significatività dell'inosservanza *de qua*, applicando coerentemente i principi di sicurezza contenuti nelle vigenti norme in materia.
2. Il sopraggiunto venir meno, durante il periodo definito dall'art. 18, di uno dei requisiti generali, di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla procedura di selezione ad evidenza pubblica citata in premessa costituisce causa di risoluzione.

Art. 15 - Obblighi previdenziali, assistenziali, retributivi e di sicurezza

1. L'OSA si assume tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei propri lavoratori dipendenti.

Art. 16 - Danni arrecati ai terzi

1. I danni arrecati a terzi da attrezzature di proprietà dell'OSA ovvero da qualsivoglia evento connesso alle attività di cui agli artt. 4 e 5 sono sotto la diretta responsabilità dell'OSA stesso. A tal fine è richiesta copertura assicurativa per danno a terzi arrecato dall'OSA nell'esercizio della sua attività professionale per tutta la durata del Contratto.
2. La copertura assicurativa di cui al comma precedente deve prevedere massimali adeguati all'ampiezza dell'attività svolta per tutta la durata del Contratto.
3. La valutazione tecnica sull'adeguatezza dei massimali in discussione, così come quella sull'affidabilità economica della compagnia assicuratrice, ricadono completamente sotto la responsabilità d'impresa dell'OSA, ai sensi dell'art. 2082 in combinato disposto con gli artt. 2043 e 2049 del Codice Civile.

Art. 17 - Procedura di addebito su deposito cauzionale

1. Il rappresentante legale dell'Istituto nella persona del dirigente scolastico contesta formalmente all'OSA la circostanziata violazione dell'obbligo contrattuale e la relativa clausola penale da applicare alla fattispecie.
2. L'OSA notifica formale controdeduzione difensiva al rappresentante legale dell'Istituto nella persona del dirigente scolastico entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della contestazione di cui al comma precedente.
3. Il rappresentante legale dell'Istituto nella persona del dirigente scolastico, valutate le controdeduzioni, decide se archiviare la contestazione o applicare la penale prevista.
4. In caso di applicazione della penale prevista, il direttore amm.vo contabilizza in apposito documento il debito a carico dell'OSA, da soddisfare sullo specifico deposito cauzionale di cui all'art. 13.

Art. 18 - Durata

1. Il presente Contratto produce i suoi effetti dalla data di registrazione fino alla scadenza del quinto anno successivo a tale data.

Art. 19 - Divieto di subappalto

1. L'Istituto e l'OSA convengono di non subappaltare il servizio ad oggetto del presente Contratto per tutta la durata di cui all'art. 15.

Art. 20 - Integrazione norme contrattuali

1. Il presente Contratto obbliga l'Istituto e l'OSA non solo a quanto e nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità, in applicazione dell'art. 1374 del Codice Civile.

Art.21 - Bollo

1. L'ABF provvede ad apporre sul presente Contratto il bollo di € 16,00 per ogni raggruppamento di nr. 4 pagine, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 642/1972 così come modificato dalla L. 71/2013.

Art.22 - Registrazione

1. Il presente Contratto viene autenticato mediante ufficiale rogante nella persona del direttore s.g.a. dell'Istituto ai sensi del CCNL Scuola 2007 Tabella A.
2. Il presente Contratto viene acquisito al registro di protocollo dell'Istituto, e produce effetti a decorrere dalla data di protocollazione.

Art.23 - Foro Competente

1. L'Istituto e l'OSA eleggono a Foro competente per la regolazione delle eventuali controversie originate nell'ambito del rapporto giuridico costituito con il presente Contratto il Foro di Bergamo.

Letto, Approvato e Sottoscritto in

Treviglio,

per l'Istituto
il Rappresentante Legale

per
il Rappresentante Legale

L'UFFICIALE ROGANTE